

REGIONE DEL VENETO

**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 4/2016)**

Parere n. 123 del 15/07/2020

Oggetto: DOLOMITI DERIVAZIONI SRL – Impianto idroelettrico sul Torrente Liera – Comune di localizzazione: Canale d’Agordo (BL) – Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

1. PREMESSA

In data 04/02/2019 la società Dolomiti Derivazioni S.r.l., con sede legale in Via Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259, ha presentato domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 46382 del 04/02/2019.

Con nota prot. n. 86149 del 01/03/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione. Con nota del 14/03/2019, acquisita con prot. n. 107141 del 15/03/2019, la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA la data, il luogo e l’ora della presentazione del progetto ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2016. L’annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

Con nota prot. n. 157160 del 18/04/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La società Dolomiti Derivazioni, con nota del 14/05/2019, acquisita con prot. n. 190928 del 16/05/2019, ha chiesto la proroga di 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta e con nota prot. 236835 del 10/06/2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2019, tra le “Varie ed Eventuali”, è stata approvata all’unanimità dei presenti la suddetta richiesta di proroga.

In data 16/09/2019 la società proponente ha presentato la suddetta documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 399191 del 17/09/2019. Con nota prot n. 438548 del 11/10/2019 la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Canale d’Agordo (pervenute il 08/12/2019 e prot. n. 529507 del 09/12/2019);
- Prof.ssa Giovanna Ceiner per Italia Nostra- Sezione di Belluno (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 537803 del 12/12/2019);
- Sig.ra Lucia Ruffato presidente Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 540470 del 13/12/2019);
- Sig. Renato Panciera (pervenute il 10/12/2019 e prot. n. 540475 del 13/12/2019).

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot.0032125 del 10/12/2019, acquisito con prot.regionale n. 541849 del 16/12/2019);
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – Sede, di Venezia – (prot. n. 0006588 del 09/12/2019, acquisito con prot. reg. n 536506 del 12/12/2019);
- Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0523921 del 04/12/2019);
- Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (prot. n. 0066438 del 15/11/2019, acquisito con prot. n. 496022 del 18/11/2019);
- UO Forestale – sede di Belluno, nota n.53012 in data 04/02/2020;
- UO Commissioni VAS Vinca, nota n. 43156, in data 29/01/2020.

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 18/12/2019

Nella seduta del 11/03/2020 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

VISTE le osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che, a seguito dell'istruttoria la Provincia di Belluno, con determina n. 1840, in data 24/10/2016, ha concesso alla società Dolomiti Derivazioni s.r.l. (P.IVA. 01111020259), con sede a Ospitale di Cadore (BL), il diritto di derivare nel territorio del Comune di Canale d'Agordo (BL) dal torrente Liera a quota m 1267,20 s.l.m., moduli massimi 10,09 e medi 4,6 di acqua, per produrre sul salto di m 151,70 la potenza nominale media di kW 684,14 ad uso idroelettrico, e con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo mai inferiore a moduli 1,10;

ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e della nota integrativa pervenuta agli uffici VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

RICHIAMATO il parere negativo espresso con nota n.541849 del 16/12/2019 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;

RICHIAMATA la nota n.523921 del 04/12/2019 con cui la Direzione Turismo ha confermato " sia che il progetto costituisce una condizione di alterazione e degradazione degli habitat di interesse comunitario e sia l'efficacia della disciplina prevista dalle misure di conservazione di cui alla DGR n.786/2016, con particolare riferimento: all'art. 60 "Limiti all'installazione di impianti idroelettrici ... Ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 maggio 2013, n. 42 i siti della Rete Natura 2000 non sono idonei all'installazione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 6 kW e aventi caratteristiche specificate dalla deliberazione citata", all'art. 127 "9180" "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ... La realizzazione di attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico è vietata";

AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

VISTA la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo al paragrafo 20.4.5 (Volume 8) “ Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico”, in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela;

CONSIDERATO che l'art.7 dello schema di disciplinare di concessione allegato alla Determinazione costitutiva della Provincia di Belluno sopra citata prevede che, fatto salvo il principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt.73 e 77 del D.Lgs. 152/2006 relativo al deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico, “le verifiche e l'istruttoria ambientale necessarie a garantire che il provvedimento di concessione non pregiudicherà il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, troveranno puntuale adempimento nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto”, di cui fa parte la Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che la derivazione in oggetto interessa il torrente Liera individuato dal codice 448_20 e classificato in stato ecologico ELEVATO;

CONSIDERATO quanto riportato nel punto 9 delle sopra citate “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico” ovvero che “nei corpi idrici in stato elevato possono essere ammesse derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di derivazioni esistenti esclusivamente a condizione che sia documentata la compatibilità del prelievo rispetto all'obiettivo di mantenimento dello stato di qualità ambientale elevato e che tale circostanza sia confermata dal successivo monitoraggio post operam”;

RICHIAMATO il parere negativo espresso con nota n.536506 del 12/12/2019 dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, causa mancato adempimento alle richieste formulate con la nota n. 1964 del 26/03/2019 in cui si chiedeva al proponente ulteriori valutazioni tecnico scientifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento nel tempo dello stato ecologico elevato del corpo idrico, come indicato nelle misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico;

CONSIDERATO che il proponente fornisce un risultato dell'indice IARI post opera, per il tratto sotteso del Torrente Liera, “NON BUONO”, per cui si ha un decadimento dell'indice dallo stato “ELEVATO” a “NON BUONO”; tale stato viene confermato anche dai calcoli effettuati nel corso dell'istruttoria a partire dai dati utilizzati dal proponente;

CONSIDERATO altresì che il decadimento dello IARI è la dimostrazione di un possibile deterioramento dello stato del C.I. 448_20;

CONSIDERATO che il passaggio da uno stato ecologico “ELEVATO”, quale quello attualmente riconosciuto dalla classificazione ufficiale per il C.I. in argomento ad uno stato ecologico “BUONO”, risulta essere in contrasto con gli obiettivi di qualità previsti dal Piano di gestione attualmente in vigore per il C.I. 448_20, ovvero il mantenimento dello stato ecologico “ELEVATO”;

RICHIAMATO il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante

AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO

- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;*
- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,*
- che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";*
- che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;*
- che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;*
- che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con nota n. 6098 in data 06/03/2019 ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;*
- nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all'"Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO" per il corso d'acqua interessato dalla derivazione (torrente Liera);*

CONSIDERATO che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

CONSIDERATO

- che lo stato dei luoghi è stato modificato ed alterato dall'evento calamitoso noto con il nome di "tempesta Vaia", come per altro riportato e documentato nelle osservazioni del Comune di Canale d'Agordo pervenute con nota n. 529507 in data 09/12/2019;
- che le analisi idrauliche necessitano di essere riviste ed ampliate mediante modellazioni di maggior rango che opportunamente simulino ed aggiornino il livello attuale di pericolosità dell'asta torrentizia e nel contempo verifichino la compatibilità idraulica delle opere proposte;
- che con la nota n.53012, in data 04/02/2020, con cui la UO Forestale – sede di Belluno "comunica parere non favorevole all'approntamento del progetto dell'impianto dato che non risultano convenientemente rappresentate le aree idraulicamente compromesse nei tratti iniziale e finale oltre che in corrispondenza dei collettori in destra idrografica lungo i quali si sono verificati ingenti accumuli di materiale";
- che il bacino del Torrente Liera sarà oggetto di studi ed approfondimenti nella convenzione stipulata tra l'U.O. Forestale della Regione Veneto e il TESAF, si ritiene di rinviare decisioni in merito al progetto a seguito della conclusione dei menzionati studi;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 0169083 del 27/04/20 e prot. n. 0168507 del 27/04/20 la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 204501 del 25/05/20.

4. VALUTAZIONI FINALI DEL GRUPPO ISTRUTTORIO

Con riferimento alle osservazioni contenute nella citata nota acquisita con prot. n. 204501 del 25/05/20, di seguito si espone quanto indicato del proponente e l'esito delle pertinenti considerazioni:

Osservazioni di diritto.

Punto I. "...in generale, le contestazioni mosse dalla CTR del Veneto si basano sull'assunto secondo il quale l'inserimento di un impianto idroelettrico sul corpo idrico comporti obbligatoriamente il peggioramento dello stato di qualità delle acque...

....Ne consegue come l'Amministrazione abbia basato il proprio ragionamento sull'erronea interpretazione dell'invocato principio di non deterioramento dei corpi idrici di cui alla Direttiva 2000/60/CE, la quale non vieta gli interventi che siano potenzialmente negativi ma solo quelli per i quali sia effettivamente accertato l'effetto dannoso per l'ambiente..."

L'infondatezza dell'assunto descritto al punto I emerge con evidenza già dalla mera lettura dell'art. 4 comma 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Gli Stati membri non violano la direttiva citata qualora l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad uno buono di un corpo idrico superficiale sia dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non solo a fronte di un interesse pubblico ritenuto prioritario dall'autorità procedente, ma solamente a condizione che:

- "sia stato fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico (a),

- le motivazioni delle modifiche o alterazioni siano menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni (b),
- le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile (c),
- ed infine per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale (d)."

Dello stesso tenore il disposto dell'art. 77, comma 10bis, del D.lgs. 152/2006 che, nel recepire la disposizione comunitaria appena richiamata, stabilisce che le Regioni non violano le disposizioni del menzionato decreto nel caso l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
- 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- 4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscano soluzioni ambientali migliori."

Le suddette condizioni non risultano verificate nel caso di specie.

Punto II. ... "Tali previsioni normative non possano assolutamente trovare applicazione al progetto in esame il quale è stato presentato ben prima del 2018 e, tra l'altro, ha già ottenuto il diritto a derivare acque pubbliche dal torrente Liera... tale previsione regolamentare deve tener conto del principio del *tempus regit actum* il quale trova il suo riconoscimento nell'ordinamento tramite le Disposizioni sulla legge in generale, art. 11 co. I, ai sensi del quale "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" per cui ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere."

Al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla DQA, la Direttiva Derivazioni introduce dei criteri metodologici di carattere tecnico/scientifico per la valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni che permettono di costruire una matrice per valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO"; configurandosi così come una misura necessaria per dare riscontro alle criticità avanzate dalla Commissione Europea attraverso l'avvio della procedura nominata EU PILOT 6011/2014/ENVI.

Per il caso di specie, va considerata la relativa disciplina transitoria (cfr art. 7 della Deliberazione CIP n.1 del 14/12/2017) che, per le istanze in corso di istruttoria al 30/06/2018, prevede che tale Direttiva "assume il valore di linee guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente"; mentre, ai sensi dell'art. 8, tenuto conto che la direttiva concorre all'attuazione delle disposizioni delle DQA finalizzate al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di gestione, le disposizioni nella stessa contenute sono immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del Dlgs, 152/06, quali misure di riferimento per la salvaguardia del corpo idrico.

Alla luce di quanto appena esposto, come puntualizzato anche nel parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, non pare confutabile che nell'attuale contesto normativo il criterio metodologico introdotto con la Direttiva Derivazioni costituisce il primo autorevole criterio tecnico-scientifico in grado di garantire la concreta applicazione della disciplina comunitaria (DQA), trasfusa dal legislatore nazionale nell'obbligo stabilito dall'art. 12bis del RD 1775/33.

Ne deriva a corollario, pur non direttamente applicabile alle istanze già in corso di istruttoria, quali linee guida e misure di salvaguardia costituisce indubbiamente lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile; strumento che, nell'esercizio della discrezionalità tecnica per i procedimenti di valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico, l'amministrazione provinciale e regionale precedenti hanno ritenuto di porre a fondamento delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali.

Cosicché deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando tali criteri, risponda appieno al requisito definito dall'art. 301 del DLgs 152/2006. Di conseguenza, per l'attuazione del principio di precauzione, è necessario individuare il rischio per la salute umana, o per l'ambiente, a corollario di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

Ciò posto, per la menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base a tali criteri tecnico-scientifici, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Punto III. ... *"Si deve, altresì, eccepire come l'amministrazione abbia indebitamente invocato il principio di precauzione ambientale di cui all'art. 174, paragrafo 2 del Trattato CE in virtù del quale "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"...*

...È evidente, dunque, la distorta applicazione del principio di precauzione ambientale in disamina propugnata dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. il quale l'ha sfruttato al solo scopo di proibire a priori la realizzazione del progetto della scrivente società, sulla base di un ipotetico rischio paventato ma mai provato che finisce per scadere in un semplice pericolo temuto e totalmente infondato.

...sia l'A.R.P.A. che l'Autorità di Bacino si erano già espresse sulla compatibilità della derivazione con la tutela delle acque esprimendo il proprio parere favorevole anche e soprattutto nei riguardi idraulici tanto è vero che, con Determinazione costitutiva 24 ottobre 2016 n. 1840, la Provincia di Belluno ha debitamente rilasciato in favore della Dolomiti Derivazioni la concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Liera, nel Comune di Canale d'Agordo."

Si ribadiscono le considerazioni riportate al punto II dove si evidenzia che la Direttiva Derivazioni costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile.

Cosicché deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando tali criteri, risponda appieno al requisito definito dall'art. 301 del DLgs 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio per la salute umana o per l'ambiente a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

Ciò posto, per la menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base a tali criteri tecnico-scientifici, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Sull'attività di ARPAV nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione di acqua, si precisa che l'Agenzia si è espressa su un aspetto tecnico specifico, rilasciando, con nota n. 96932 del 12 ottobre 2016, parere tecnico di conformità del Piano di monitoraggio con le "Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici" ARPAV - 2014", con prescrizioni.

L'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia ha espresso, nell'ambito della procedura di VIA, diversamente da quanto sostenuto dal proponente, parere negativo con nota n.536506 del 12/12/2019, a causa del mancato adempimento alle richieste formulate con la propria precedente comunicazione n. 1964 del 26/03/2019 dove chiedeva ulteriori valutazioni tecnico scientifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento nel tempo dello stato ecologico elevato del corpo idrico, come indicato nelle misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico.

Osservazioni tecniche.

Poiché buona parte delle osservazioni tecniche presentate hanno quale obiettivo principale quello di contestare la classificazione del corpo idrico interessato dal prelievo a fini idroelettrici, in particolare lo stato ecologico "ELEVATO" allo stesso attribuito con DGRV n. 1856/2015, si precisa che il monitoraggio ambientale ante e post operam, quale misura di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per uso idroelettrico, non ha alcuna finalità di classificazione del corpo idrico medesimo né può averla, considerato che il processo di classificazione è posto in capo alla Pubblica amministrazione e deve essere eseguito con modalità e tempi definiti per legge, assolutamente non paragonabili con quelli utilizzati nei piani di monitoraggio per le derivazioni idroelettriche.

Punto 1. *"...A differenza di quanto asserito dalla competente Autorità di Bacino, i risultati ottenuti durante il monitoraggio ante operam - i quali come si vedrà meglio avanti sono più robusti rispetto al giudizio esperto utilizzato dalla Regione Veneto per la classificazione del torrente Liera - dimostrano che lo stato ecologico del torrente Liera non è assolutamente in classe Elevata..."*

Allo stato attuale, la classificazione dei corpi idrici è definita dalla DGRV 1856/2015 "Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015" che è il riferimento ufficiale regionale a cui riferirsi.

Riprendendo quanto indicato in premessa, si ribadisce che è scorretto formulare giudizi attinenti alla classificazione sulla base di un piano di monitoraggio di durata annuale. Ciò in considerazione della procedura di classificazione da effettuare in tempi più lunghi (6 anni), al fine di avere un periodo di osservazione del corpo idrico sufficientemente prolungato e rappresentativo sul medio termine, tale da attenuare episodi anomali o eccezionali, che non rappresentano l'effettivo status del corpo idrico.

Punto 2. *"...il corpo idrico 448_20 (che corrisponde al tratto interessato dalla futura derivazione) è stato classificato in stato Elevato, ma è opportuno osservare che tale classificazione è stata effettuata esclusivamente sulla base di giudizi esperti relativamente a tutti gli indicatori richiamati nella relativa tabella..."*

...E' evidente, perciò, che l'attuale classificazione del C.I. 448_20 riportata nell' Allegato A sia stata effettuata con un basso livello di confidenza..."

...il torrente Liera sarebbe in stato ecologico BUONO e, quindi, non vi sarebbe deterioramento rispetto all'applicazione dello IARI..."

...si noti come la Regione Veneto non abbia inserito nella sua classificazione del 2015 l'indicatore ittico, ma è indubbio che questa esigenza sia ben chiara nella DQA. L'indicatore ittico che è inserito nella normativa italiana attualmente è l'ISECI, in via di sostituzione con il NISECI appena verranno risolti alcuni problemi procedurali..."

Allo stato attuale, la classificazione dei corpi idrici è contenuta nella DGRV 1856/2015. Pertanto le valutazioni effettuate sull'indice IARI si riferiscono alla classificazione contenuta in tale delibera. Si conferma quanto già indicato nella relazione istruttoria: il proponente fornisce (Par. 4.6.2 PMC Ante Operam) un risultato dell'indice IARI, per il tratto sotteso del Torrente Liera, "NON BUONO" (> 0.15), perciò si ha un decadimento dell'indice dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO".

Riguardo all'osservazione dove il torrente Liera, stando ai dati raccolti sul campo nel corso delle attività di monitoraggio ante operam, da parte della società Aquaprogram S.r.l., in particolare per quel che riguarda l'indice STAR-ICMi (EQB Macroinvertebrati), sarebbe in stato ecologico "BUONO" e, quindi, non vi sarebbe deterioramento rispetto all'applicazione dello IARI, si precisa, come già esposto nella nota della Provincia di Belluno prot. n. 6098 del 06.03.2020, il passaggio di classe dell'indice IARI da "ELEVATO" a "NON BUONO", è stato evidenziato dallo stesso proponente nella relazione redatta da Aquaprogram S.r.l. in data 25.09.2018 (vedasi elaborato: "Monitoraggio ambientale del torrente Liera - Piano di monitoraggio e controllo, fase ante-operam (anni 2017-2018)"); detto declassamento, letto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01 luglio 2015 (Causa-461/13), comporta il dovere di negare l'autorizzazione del progetto, visto che si ha la palese dimostrazione del deterioramento dello stato di qualità del C.I. 448_20 a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto. Il

deterioramento è legato allo scadimento di uno degli elementi di qualità specificamente indicati dall'allegato V della DQA nell'ambito della classe degli elementi di qualità idromorfologica (ovvero scadimento dell'indice IARI da "ELEVATO" a "NON BUONO").

Riguardo all'osservazione riferita all'attuale situazione ittiofaunistica del torrente Liera nel tratto in oggetto, l'ISECI assegna una condizione "CATTIVA" e per tale ragione lo stato ecologico del corpo idrico è da ritenersi "SCADENTE", si evidenzia come tale indicatore non sia in realtà da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico (valore ambientale), come tra l'altro ufficialmente riconosciuto anche dagli stessi estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015 - 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11). All'uopo si riferisce che la stessa classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali, appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021), è stata condotta senza far ricorso all'ISECI.

Sempre a tal riguardo si ribadisce come all'interno dello studio ambientale presentato dallo stesso proponente, ed in particolare nella relazione redatta da Aquaprogram S.r.l. in data 25.09.2018 dal titolo: "Monitoraggio ambientale del torrente Liera - Piano di monitoraggio e controllo, fase ante-operam (anni 2017-2018)", sia espressamente affermato dagli stessi esperti ambientali incaricati che l'indice ISECI è da considerarsi inidoneo a fornire valutazioni sullo stato ecologico dei corsi d'acqua nelle tipologie come quella in oggetto (vedasi in particolare pag. 30 e pag. 33 dello stesso elaborato).

Punto 3. *"...Applicando la matrice della valutazione ex ante delle derivazioni idroelettriche, infatti, il rischio di impatto del nuovo progetto (con le attuali caratteristiche e lo stato ecologico derivante dalle misurazioni dirette) sarebbe MEDIO..."*

L'attribuzione del rischio ambientale "MEDIO" anziché "ALTO" all'iniziativa in progetto, prospettata dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. nelle proprie osservazioni tecniche, assume l'errato presupposto che il corpo idrico 448_20 (torrente Liera) versi in stato ecologico "CATTIVO". Tale assunzione, che trae origine dalle valutazioni sull'ISECI, condotte in sede di monitoraggio ante operam e presentate dal proponente nella relazione redatta dalla società Aquaprogram S.r.l., in data 25.09.2018, dal titolo: "Monitoraggio ambientale del torrente Liera - Piano di monitoraggio e controllo, fase ante-operam (anni 2017-2018)", non appare meritevole di essere accolta per le considerazioni sopra già esposte (vedasi riscontro punto 2).

Pertanto, si conferma l'attribuzione all'iniziativa in oggetto del livello di rischio ambientale "ALTO", esposta nella nota della Provincia di Belluno n. 6098 del 06.03.2020, che è stato determinato con riferimento allo stato di qualità ecologica, pari ad "ELEVATO", riconosciuto al C.I. 448_20 dalla classificazione ufficiale attualmente in vigore (vedasi DGRV n. 1856/2015 e Volume 6/A del PdGAO 2015-2021), unica applicabile, così come previsto dai criteri tecnico-scientifici messi a punto dalla "Direttiva Derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche" per consentire di arrivare alla definizione del rischio ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio di una nuova derivazione d'acqua.

Punto 4. *"...Non si ritiene che il progetto del nuovo impianto possa effettivamente inficiare tale studio, innanzi tutto perché i dati necessari a tale modellazione sono già stati ampiamente raccolti dall'Università. Diversamente, a distanza di più di un anno, non si capisce l'utilità e, tantomeno, come si possa giustificare l'interferenza con il nuovo impianto. Ciò premesso l'Università dovrebbe, quindi, essere perfettamente in grado di studiare gli effetti della tempesta Vaia, a prescindere dal progetto della scrivente..."*

... Anche il riferimento alla mancanza di una "conveniente" rappresentazione delle aree idraulicamente compromesse non pare motivo sufficiente per esprimere parere non favorevole, posto che il progetto è antecedente alla tempesta Vaia e, per tale motivo, non poteva contenere una rappresentazione dei suoi effetti..."

Con riferimento alle sopra citate osservazioni si conferma la nota n.53012, in data 04/02/2020, la UO Forestale - sede di Belluno dove "comunica parere non favorevole all'approntamento del progetto dell'impianto dato che non risultano convenientemente rappresentate le aree idraulicamente compromesse nei tratti iniziale e finale oltre che in corrispondenza dei collettori in destra idrografica lungo i quali si sono verificati ingenti accumuli di materiale".

ALLEGATO B 20 OTT. 2020
AL DECRETO n. 884 del _____

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale), condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, di confermare il

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua

Nicola Dell'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Ing. Loris Tomiato

Loris Tomiato